

MARIA ANTONIETTA DENARO

- NOTAIO -

Via Salutini n. 2 - 56010 Vicopisano (PI)

Tel. 050.796181 Fax 050.796847

N. 38.909 di Repertorio

N.9.413 di Raccolta

Allegato "C"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ANTITESI ASD APS"

ART.1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'Associazione avente la denominazione "ANTITESI ASD APS" per esteso "Antitesi Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di San Giuliano Terme (PI) e con durata illimitata.

ART.2

(Scopo e finalità- Attività di interesse generale e attività diverse)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;

b) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett.e) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;

c) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett.e) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;

d) *organizzazione e gestione di attività culturali*, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n.117;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-

resse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett.k) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett.l) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;

g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. m) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;

h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett.q) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;

i) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett.s) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;

l) organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. t) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, in via stabile e principale, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b) del D.Lgs. 36/2021 in quanto Associazione riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 36/2021;

m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett.u) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;

n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett.v) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;

o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n.117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett.w) del Decreto Legislativo 3

luglio 2017, n.117.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3

(Attività)

L'Associazione "ANTITESI ASD APS" intende promuovere, come attività istituzionale, la realizzazione di iniziative destinate a sostenere:

- lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive dilettantistiche connesse agli sport e alle discipline sportive, con particolare riferimento alla pratica della ginnastica acrobatica, ginnastica per tutti, ginnastica con attrezzi non convenzionali, danza acrobatica aerea, discipline circensi e discipline similari individuali o di squadra, e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina;
- la promozione e lo svolgimento di attività che apportino crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
- la promozione e la diffusione dell'attività sportiva per tutti per il benessere psicofisico, favorendo il collegamento tra lo sport e la famiglia, l'ambiente e le istituzioni educative, sociali e sanitarie;
- la promozione e la conoscenza e l'esercizio delle discipline praticate;
- la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
- la promozione di iniziative in favore dei giovani, degli e-

	marginati, dei diversamente abili, di persone con disagio sociale e persone appartenenti ad altre categorie fragili per agevolarne l'inserimento nella società;	
	- la promozione e il rispetto del principio di pari opportunità per garantire condizioni di uguaglianza tra uomini e donne; - la promozione di una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare il paesaggio e la salute dell'ambiente, favorendone la conoscenza e la tutela; -la promozione e la valorizzazione della storia e della cultura materiale e intangibile del proprio territorio, nel rispetto di saperi storici acquisiti e di evidenze documentarie mediante le varie forme di studio, espressione artistica, realizzazione di attività, anche attraverso l'organizzazione o la partecipazione attiva a manifestazioni di rievocazione storica, e alla creazione di reti collaborative a livello intra regionale. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: - gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive, ricreative e culturali di vario genere; - sviluppare e diffondere l'attività sportiva connessa, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, alla pratica dell'arte circense, e della ginnastica acrobatica, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale delle persone, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e/o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle proprie attività; - allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative; -esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti; -gestire attività didattiche, corsi e centri sportivi, anche per diversamente abili, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, incontri e gare, la formazione e la preparazione individuale e di squadre anche agonistiche, con le finalità e con la osservanza delle direttive, dei regolamenti e degli statuti del CONI e/o degli Enti di promozione sportiva e sociale o federazioni a cui delibererà di aderire. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali CONI e/o lo Statuto e i regolamenti dell'ente di promo-	

zione sportiva a cui delibererà di affiliarsi, entrambi

nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate, per le direttive di competenza. L'Associazione si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme e alle direttive emanate ed emanande del CONI.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione stipula ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in altro diritto reale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche **trascrivibili** nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione.

ART.4

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non **discriminatori**, coerenti con le finalità **perseguite** e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.6.

Non sono pertanto ammesse adesioni che **violino** tale princi-

pio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

ART.5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART.6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde, per le persone fisiche, per morte, recesso, decadenza o esclusione; per gli enti per scioglimento, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato che **contravviene** gravemente agli obblighi del presente Statuto, ai Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali gravi all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedono al versamento delle quote associative entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie **con-**

trodeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo se nominato.

ART. 8

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato non può avere più di una delega.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio direttivo.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire in presenza fisica o digitale. Nel secondo caso la piattaforma digitale messa a disposizione dell'associato che lo richieda deve permettere la sua identificazione e nel caso di voto segreto, il voto anonimo.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e,

se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale

dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori associati non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed in seconda convocazione occorre la presenza di 1/3 (un terzo) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART.9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la

previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 4 (quattro) anni e rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art.2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal Coni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche **monocratico**, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per deliberazione dell'Assemblea.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia stato stilato in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.14

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art.13, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.15

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

ART.16

(Bilancio di esercizio o Rendiconto di cassa)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Nel caso in cui siano raggiunti i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione redige, deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto ai sensi delle Linee Guida ministeriali.

Nel caso in cui siano raggiunti i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e dell'organo controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART.18

(Libri)

L'Associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,

in cui sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inviando richiesta scritta al Presidente contenente l'indicazione degli atti e dei documenti oggetto d'esame.

ART.19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Codice del terzo settore e dall'articolo 29 del D.Lgs.36/2021.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART.20

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

ART.21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altra associazione di promozione sociale e/o associazione sportiva dilettantistica o a fini di utilità sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.22

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme del Codice del terzo settore, del D.Lgs.36/2021 e del D.Lgs.39/2021, ed in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

F.TO: MARTINA FAVILLA - MARIA ANTONIETTA DENARO Notaio (sigillo)

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE
A ORIGINALE ANALOGICO

(art. 22 comma 1 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82

art.68 ter legge 16 febbraio 1913 n.89)

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto dottor Maria Antonietta Denaro, Notaio in Vicopisano, iscritto nel ruolo nel Distretto notarile di Pisa, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di validità fino al 6 ottobre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia composta di numero 30 (trenta) facciate su numero 30 (trenta) fogli e contenuta in un supporto informatico è conforme al documento originale analogico, firmato ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 l'esecuzione e la produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, sostituisce l'originale.

Vicopisano, nel mio studio in via Salutini numero 2, oggi 8 (otto) luglio 2024 (duemilaventiquattro).

File firmato digitalmente dal notaio Maria Antonietta Denaro